

Accoglimento totale n. cronol. 567/2016 del 06/09/2016
RG n. 655/2016



TRIBUNALE DI SAVONA

Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro

in persona della dottoressa Alessandra Coccoli,

a scioglimento della riserva che precede,

letti gli atti e la documentazione di causa

pronuncia la seguente ordinanza nel proc. n. 655 /2016 tra

Ricorrente (*Omissis*) (Avv. BOTTA FRANCESCO)

e

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA

M.I.U.R. domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA

* * *

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 8 luglio 2016, (*Omissis*) insegnante di sostegno della scuola primaria immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 107/15, chiedeva che venisse dichiarata in via d'urgenza la nullità e/o illegittimità del diniego all'assegnazione della precedenza spettante ex L. 104/92, e per l'effetto, che venisse ordinato l'immediato riconoscimento della stessa.

Compariva in udienza per l'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, convenuto in giudizio dalla ricorrente, il funzionario o che chiedeva il rigetto del ricorso.

.....[*Omissis*]

Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

L'adozione della tutela cautelare anticipatoria degli effetti di una eventuale sentenza di merito postula la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del fumus deve osservarsi come la ricorrente abbia provato che la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Castellammare di Stabia in data 14/1/2016 aveva riconosciuto il proprio coniuge (*Omissis*) invalido grave al 100% con decorrenza dal 2/11/2015 (dando atto disabilità di linguaggio, cardio-circolatorie e per intervenir' chirurgico mutilante) e che il successivo 11/2/2016 la medesima commissione aveva riconosciuto il (*Omissis*) portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3 co. 3 L 104/92. Risulta, infatti, che il coniuge della ricorrente sia affetto da esiti di carcinoma alla laringe operato con grave disfonia, diabete mellito di tipo I 1 complicato da cardiopatia ischemica ipertensiva, con PM con coronaropatia

Pur in assenza di un esplicito provvedimento di diniego, si ricava dalla relazione amministrativa prodotta in udienza che il Ministero non abbia riconosciuto alla ricorrente la richiesta precedenza ex L 104/92 ritenendo che la condizione fisica del coniuge della stessa non avesse carattere permanente, come previsto dall'arte 13 co. 1 punto V del CCNL 8/4/16. Si desume, inoltre, che il Ministero abbia basato il proprio giudizio sulla c.d. "rivedibilità" del verbale 11/2/2016 relativo al (*Omissis*).

Tale interpretazione, peraltro non adeguatamente spiegata in un espresso provvedimento di rigetto, non appare condivisibile posto che non è possibile considerare la rivedibilità del verbale che riconosce uno stato di invalidità grave di per sé come una valutazione di non permanenza della condizione fisica dell'invalido. La visita di revisione, infatti, ben potrebbe confermare la valutazione già espressa, valutazione che comunque continua a spiegare i suoi effetti (quanto a benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura) anche nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione. Nel caso del (*Omissis*), poi, il riferimento ad un "intervento mutilante" appare difficilmente conciliabile con una condizione fisica transitoria

Deve, da ultimo, rilevarsi, sempre sotto il profilo del fumus, che l'art 33 co. 5 L. 104/92 recita: "*Il lavoratore di cui al comma 3*"_quindi il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno - *ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*", senza distinguere tra condizioni permanenti o meno.

Sussiste, nel caso di specie, anche il periculum in mora, inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza del coniuge disabile certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura del congiunto, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente.

In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere ordinato al Ministero di riconoscere alla ricorrente (Omissis) la precedenza ex L. 104/92 nell'ambito della procedura di mobilità ex L. 107/15.

Essendo il presente provvedimento anticipatorio della sentenza di merito ed essendo quindi il giudizio di merito soltanto eventuale, ai sensi dell'art. 669 octies comma 6° e 7° c.p.c. deve provvedersi anche sulle spese, che, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero convenuto e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. BOTTA Francesco dichiarato antistatario.

P.Q.M.

ordina al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA SCIENTIFICA di riconoscere alla ricorrente (Omissis) la precedenza ex L. 104/92 per la partecipazione al piano straordinario di mobilità professionale ex L. 107/15;

condanna il citato Ministero a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in (Omissis), oltre rimborso spese forfettarie o nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. BOTTA Francesco dichiarato antistatario.

Si comunichi.

Savona 05/09/2016

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Coccoli